



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- FISCHETTI GIULIO
- BISESTILE COSIMO
- MARTINA ANTONIO
-
-
-
-

SEZIONE 1

Presidente
Relatore
Giudice

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 115/11

UDIENZA DEL

28/05/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

403-1-12

PRONUNCIATA IL:

28-5-12

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

27-6-12

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 115/11
depositato il 06/04/2011

- avverso RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° [redacted] 2007
SANZIONI
contro AG ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO
[redacted] 9 PALAGIANO TA

difeso da:
MONTANARO DOTT. VITO
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

Il Segretario

SSA A. RIZZATO

proposto dal ricorrente:

[redacted] PALAGIANO TA

difeso da:
MONTANARO DOTT. VITO
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

difeso da:
ROCCAFORTE FARIBA
VIA SOLITO 69 74100 TARANTO TA



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 11

UDIENZA DEL

28/05/2012

ore 09:00

[redacted], rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Dott. Vito Montanaro, ha presentato ricorso avverso la cartella di pagamento n. [redacted] recante la richiesta di pagamento di [redacted] per irpef, interessi e sanzioni, oltre compensi di riscossione relativamente all'anno 2007. La cartella è stata emessa ex art. 36-bis DPR 600/1973 a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Unico 2008. A seguito del controllo è stato escluso il credito riveniente dalla dichiarazione dell'anno precedente. Il ricorrente eccepisce:

- la inesistenza della notifica in quanto eseguita a mezzo del servizio postale;
- la carenza di motivazione;
- la decadenza dei termini ex art. 36 bis del DPR 600/1973;
- l'illegittimo utilizzo dell'art. 36 bis per l'erroneo riferimento ad un'annualità non oggetto di liquidazione e/o accertamento e per fattispecie non previste;
- erroneità della pretesa in quanto il mancato riconoscimento del credito relativo all'anno precedente andava contestato in sede di accertamento per il 2006;
- la omessa sottoscrizione della cartella;
- l'erronea iscrizione a ruolo degli interessi.

L'Agenzia delle Entrate ed Equitalia si sono costituiti in giudizio ed hanno controdedotto su tutte le questioni di diritto. Nel merito l'Agenzia delle Entrate sostiene che il credito relativo all'anno 2006 è stato disconosciuto in quanto la dichiarazione dei redditi per detto anno è stata presentata in data 03/09/2008 e pertanto è ritenuta omessa.

MOTIVI DELLA DECISIONE


La Commissione osserva che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5318 del 03 aprile 2012 ha ribadito che la diretta iscrizione a ruolo della maggior imposta ex art. 36 bis del DPR 600/1973 è ammissibile, e può evitare l'attività di rettifica, quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo. Con tali modalità non possono, invece, risolversi questioni giuridiche o esaminarsi atti diversi dalla dichiarazione stessa (senza previamente contestare al contribuente il relativo accertamento con il prescritto avviso). Nella specie, la negazione della detrazione nell'anno in verifica di un credito dell'anno precedente, per il quale la ~~dichiarazione era stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto~~ implica verifiche e valutazioni giuridiche, dovendo ritenersi che il disconoscimento dei crediti e l'iscrizione della conseguente maggiore imposta dovevano, pertanto, avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica. La Commissione pertanto, ritenendo assorbite tutte le altre eccezioni, accoglie il ricorso e, data la particolarità della questione, decide di compensare le spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, spese compensate.

Così deciso in Taranto, 28 maggio 2012

Il relatore

Dott. Cosimo Bisestile


Il presidente

Dott. Giulio Fischetti

